



---

**COMUNE DI LEDRO**

---

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO  
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019)**

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| ART. 1 Ambito e finalità del Regolamento.....                        | 3  |
| ART. 2 Definizioni e disposizioni generali .....                     | 3  |
| ART. 3 Presupposto del canone .....                                  | 3  |
| ART. 4 Soggetto passivo.....   | 3  |
| ART. 5 Ufficio comunale competente.....                              | 4  |
| ART. 6 Commercio su aree pubbliche.....                              | 4  |
| ART. 7 Rilascio dell'autorizzazione .....                            | 4  |
| ART. 8 Criteri per la determinazione della tariffa.....              | 5  |
| ART. 9 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....      | 5  |
| ART. 10 Determinazione delle tariffe giornaliere .....               | 5  |
| ART. 11 Determinazione del canone .....                              | 6  |
| ART. 12 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali ..... | 7  |
| ART. 13 Occupazione per commercio itinerante.....                    | 7  |
| ART. 14 Modalità e termini per il pagamento del canone.....          | 7  |
| ART. 15 Accertamenti – Recupero canone .....                         | 8  |
| ART. 16 Sanzioni e indennità .....                                   | 9  |
| ART. 17 Sospensione della concessione .....                          | 9  |
| ART. 19 Autotutela .....   | 10 |
| ART. 20 Riscossione coattiva .....                                   | 10 |
| ART. 21 Disposizioni transitorie.....                                | 10 |
| ART. 22 Disposizioni finali.....                                     | 10 |
| Allegato A – RIEPILOGO TARIFFA GIORNALIERA A MQ .....                | 11 |

## **ART. 1**

### **Ambito e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Ledro.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **ART. 2**

### **Definizioni e disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione del comune se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
4. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

## **ART. 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Presupposto per l'applicazione del canone è l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche concessa ai titolari di concessione ed agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione o con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta.

## **ART. 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione, ovvero dallo spuntista in proporzione alla superficie concessa al titolare

di concessione di posteggio che sostituisce, ovvero, in mancanza, dall'abusivo alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il canone è dovuto con vincolo di solidarietà degli stessi.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 5**

### **Ufficio comunale competente**

1. L'Ente, con il Piano Esecutivo di Gestione o con altro atto di organizzazione interna, individua l'ufficio comunale competente ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche.
2. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile che provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi. Le predette funzioni, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.

## **ART. 6**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato con le modalità, vincoli e validità temporale delle concessioni di posteggio previsti dalla normativa

## **ART. 7**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio delle concessioni di posteggio nei mercati si rinvia al Regolamento comunale per il commercio su area pubblica ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per morosità relative al canone di cui al presente regolamento o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

## **ART. 8**

### **Criteria per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni su suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a. Classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b. Entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto, è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuate da spuntisti, dalle superfici espresse in metri quadri concessa al titolare di concessione del posteggio che lo spuntista sostituisce;
  - c. Durata dell'occupazione. Per i titolari di concessione sono i giorni di mercato da calendario ai sensi dell'art. 4 comma 4. Per gli spuntisti, i giorni sono quelli effettivi, come risultanti dalle presenze rilevate;
  - d. Valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;

## **ART. 9**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ove trovano svolgimento in mercati di cui al presente Regolamento è di seguito determinata

| <b>Zona A</b>                         | <b>Zona B</b>  |
|---------------------------------------|--|
| Mercati ubicati presso Pieve di Ledro | Mercati ubicati presso Bezzecca, Molina di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto |

3. Nel caso in cui l'occupazione insista su un'area che ricomprende altre categorie/zone, al di fuori della zona A, si applica il coefficiente corrispondente alla zona B.

## **ART. 10**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 che, moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo comma 4, costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle zone di cui al precedente art. 9 comma 2 su base giornaliera e per unità di superficie espressa in mq. .

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. La tariffa standard giornaliera prevista dall'art. 1, comma 842, della legge 160/2019 per i Comuni di cui fino ai 10.000 abitanti è pari ad euro 0,60 a giorno. La stessa, ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019 può essere modificata tramite dei coefficienti moltiplicatori. In sede di prima applicazione del nuovo canone, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e la risultante tariffa ordinaria sono di seguito evidenziati:

|  | <b>Zona A</b> | <b>Zona B</b> |
|--|---------------|---------------|
| Tariffa standard                         | 0.60          | 0.60          |
| Coefficiente di adeguamento territoriale | 0.90          | 0.60          |
| Tariffa ordinaria                        | 0.54          | 0.36          |

4. La tariffa applicata viene determinata utilizzando i coefficienti moltiplicatori qui di seguito indicati che tengono conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:

| <b>Codice</b> | <b>Tipologia di occupazione</b>                                       | <b>Coefficiente moltiplicatore</b> |
|---------------|---|------------------------------------|
| 1             | Mercato di servizio annuale   | 0.95                               |
| 2             | Mercato di servizio stagione autunno – primavera (dal 01/10 al 31/05) | 0.85                               |
| 3             | Mercato di servizio stagione estiva (da 01/06 al 30/09)               | 1.1                                |
| 4             | Mercati saltuari (Fiere)  | 1.39                               |
| 5             | Posteggio isolato annuale   | 0.95                               |
| 6             | Mercatino dell'artigianato  | 1.1                                |
| 7             | Mercatino degli hobbisti  | 1.1                                |

## **ART. 11**

### **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere, relative alle ore indicate nei provvedimenti autorizzatori fino ad un massimo di 9, in ragione della superficie, calcolata sulla base dell'art. 10.
2. Per le occupazioni occasionali poste in essere da spuntisti, ai sensi dell'art. 1 comma 843 primo periodo della Legge 160/2019, la tariffa di cui al punto 1, ad esclusione del codice 4 (Mercati saltuari – Fiere) di cui al comma 4, viene maggiorata del 25%

3. Considerata la cadenza ricorrente dell'occupazione dei mercati di cui al presente regolamento, ai titolari di concessione, è riconosciuta una riduzione della tariffa di cui al punto 1, per le seguenti tipologie di occupazione di cui all'art. 10 comma 4, come di seguito evidenziato:

| <b>Codice</b> | <b>Tipologia di occupazione</b>                                       | <b>Riduzione</b> |
|---------------|---|------------------|
| 1             | Mercato di servizio annuale   | 35%              |
| 2             | Mercato di servizio stagione autunno – primavera (dal 01/10 al 31/05) | 30%              |
| 3             | Mercato di servizio stagione estiva (da 01/06 al 30/09)               | 30%              |
| 5             | Posteggio isolato annuale   | 35%              |

4. Considerata la mancanza di infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato, non viene determinato il canone di posteggio di cui alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell'attività commerciale” in aggiunta al canone di cui al presente regolamento.

#### **ART. 12**

##### **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

#### **ART. 13**

##### **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento di cui all'art-12.

#### **ART. 14**

##### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando, ove possibile, la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice
2. Per le occupazioni effettuate da titolari di concessione, l'ammontare del canone deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno solare in cui l'occupazione si riferisce. Per le nuove concessioni rilasciate nel corso dell'anno deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà del Funzionario Responsabile, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione con importi da corrisondersi entro l'anno solare in rate mensili, bimestrali o trimestrali calcolando gli interessi legali vigenti maggiorati del 2%. Nel caso di nuova concessione

o rinnovo della stessa, deve essere effettuato il pagamento della prima rata contestualmente al rilascio della concessione.

3. Per le occupazioni effettuate da spuntisti l'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato; la ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati di cui all'art. 8 comma b e l'importo versato.
4. Per le occupazioni di cui al codice 7 dell'art. 10 comma 4 (Mercatino degli hobbisti) il canone è dovuto solamente in base all'effettiva presenza.. In funzione delle peculiarità organizzative della presente tipologia di occupazione, le modalità di pagamento del canone verranno stabilite di volta in volta dal Funzionario responsabile di cui al precedente art. 5 comma 2, avvisando in tempi congrui i soggetti debitori.
5. Per le occupazioni abusive l'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto
6. La variazione della titolarità della concessione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data di subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
9. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento esecutivo.
10. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## **ART. 15**

### **Accertamenti – Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per

occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019 e del vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune.

## **ART. 16**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive)-stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a. per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
  - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

## **ART. 17**

### **Sospensione della concessione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone e al conseguente rimborso, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. Per il mancato o parziale pagamento del canone, qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dall'Amministrazione, è adottato il provvedimento di sospensione della concessione per 90 giorni. Al termine di detto periodo, in caso di mancata regolarizzazione, la concessione è revocata.

**ART. 19**  
**Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

**ART. 20**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/73, così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati nel tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

**ART. 21**  
**Disposizioni transitorie**

1. Le scadenze dei versamenti del canone di cui all'art. 14 comma 2 solo per il primo anno di applicazione sono prorogate al 30 giugno 2021

**ART. 22**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

# Allegato A – RIEPILOGO TARIFFA GIORNALIERA A MQ

## A. TARIFFA STANDARD

|   |        |
|---|--------|
| Tariffa giornaliera standard comma 817 L<br>160/2019 - abitanti fino a 10.000 | € 0.60 |
|---|--------|

## B. TARIFFA GIORNALIERA

### b. 1 Coefficiente di adeguamento territoriale

| ZONA | DESCRIZIONE  | COEFFICIENTE |
|------|--|--------------|
| A    | Mercati ubicati presso Pieve di Ledro  | 0.90         |
| B    | Mercati ubicati presso Bezzecca, Molina di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto | 0.60         |

### b. 2 Coefficiente moltiplicatore di valutazione economica

| Codice | Tipologia di occupazione  | Coefficiente moltiplicatore |
|--------|---|-----------------------------|
| 1      | Mercato di servizio annuale   | 0.95                        |
| 2      | Mercato di servizio stagione autunno – primavera (dal 01/10 al 31/05) | 0.85                        |
| 3      | Mercato di servizio stagione estiva (da 01/06 al 30/09)               | 1.1                         |
| 4      | Mercati saltuari (Fiere)  | 1.39                        |
| 5      | Posteggio isolato annuale   | 0.95                        |
| 6      | Mercatino dell'artigianato  | 1.1                         |
| 7      | Mercatino degli hobbisti  | 1.1                         |

## C. RIDUZIONI A TITOLARI DI CONCESSIONI

| Codice | Tipologia di occupazione  | Riduzione |
|--------|---|-----------|
| 1      | Mercato di servizio annuale   | 35%       |
| 2      | Mercato di servizio stagione autunno – primavera (dal 01/10 al 31/05) | 30%       |
| 3      | Mercato di servizio stagione estiva (da 01/06 al 30/09)               | 30%       |
| 5      | Posteggio isolato annuale   | 35%       |

## D. MAGGIORAZIONI A SPUNTISTI : 25% sulla tariffa giornaliera, ad esclusione dei Mercati saltuari (Fiere)

**E. ELENCO TARIFFE GIORNALIERE A MQ**

| <b>Mercato</b>  | <b>Tariffa giornaliera (comprensiva di adeguamento territoriale e coeff. Moltiplicatore di valutazione economica)</b> | <b>Ore mercato (fino ad un massimo di 9 ore per il calcolo della tariffa)</b> | <b>Tariffa giornaliera parametrata all'orario</b> |
|---|---|---|---|
| Mercato di servizio Molina di Ledro - stagione autunno-primavera (dal 01/10 al 31/05) | 0.31  | 6   | 0.20  |
| Mercato di servizio Molina di Ledro - stagione estiva (dal 01/06 al 30/09)            | 0.40  | 7   | 0.31  |
| Mercato di servizio Pieve di Ledro - stagione estiva (dal 01/06 al 30/09)             | 0.59  | 9   | 0.59  |
| Mercato di servizio Bezzecca - stagione autunno - primavera (dal 01/10 al 31/05)      | 0.31  | 6   | 0.20  |
| Mercato di servizio Tiarno di sotto – annuale (dal 0/01/ al 31/12)                    | 0.34  | 6   | 0.23  |
| Mercato di servizio Bezzecca - stagione estiva (dal 01/06 al 30/06)                   | 0.40  | 7   | 0.31  |
| Mercato di servizio Tiarno di Sopra - stagione autunno-primavera (dal 01/10 al 31/05) | 0.31  | 7   | 0.24  |
| Mercato saltuario Pieve di Ledro - Fiera di Pentecoste                                | 0.75  | 9   | 0.75  |
| Mercato saltuario Pieve di Ledro - Fiera di San Michele                               | 0.75  | 9   | 0.75  |
| Mercato saltuario Tiarno di Sotto - Fiera di San Francesco                            | 0.50  | 9   | 0.50  |

|  |      |   |      |
|--|------|---|------|
| Posteggio isolato<br>Tiarno di Sopra –<br>annuale  | 0.34 | 7 | 0.27 |
| Mercato di servizio -<br>Mercatino dei Sapori<br>Molina di Ledro -<br>estivo (dal 01/06 al<br>30/09) | 0.59 | 7 | 0.46 |
| Mercato di servizio -<br>Mercatino dei Sapori<br>Pieve di Ledro -<br>estivo (dal 01/06 al<br>30/09)  | 0.40 | 9 | 0.40 |
| Mercato saltuario -<br>Mercatino dei Sapori<br>Pieve di Ledro - Fiera<br>di pentecoste               | 0.75 | 9 | 0.75 |
| Mercato saltuario -<br>Mercatino dei Sapori<br>Pieve di Ledro - Fiera<br>di San Michele              | 0.75 | 9 | 0.75 |
| Mercato saltuario -<br>Mercatino dei Sapori<br>Pieve di Ledro - Fiera<br>di San Francesco            | 0.50 | 9 | 0.50 |
| Mercatino<br>dell'artigianato  | 0.59 | 9 | 0.59 |
| Mercatino degli<br>hobbisti  | 0.59 | 9 | 0.59 |

**CANONE ANNUALE/STAGIONALE TITOLARI DI CONCESSIONE:**

*Mq risultanti da concessione \* Tariffa giornaliera (punto E.)\* giornate di mercato da calendario\* sconto di cui al punto C (se applicabile)*

**CANONE GIORNALIERO SPUNTISTI:**

*Mq risultanti dalle superfici concesse dal titolare di concessione di posteggio che lo spuntista sostituisce\* Tariffa giornaliera (punto E.)\* presenza effettiva\* maggiorazione di cui al punto D (se applicabile)*